

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. - I.TER s.c.r.l.	
Sede legale	VIA MORPURGO N.4, UDINE
Unità locale	UFFICIO AMMINISTRATIVO - CORSO VITTORIO EMANUELE II 47, PORDENONE
Data approvazione	Assemblea dei Soci del 18/06/2020

Premessa

I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (di seguito I.TER s.c.r.l.), società *in house* della Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella quale sono stati conferiti con effetti dall'01/06/2019 i rami promozione e formazione della preesistente Azienda Speciale I.TER – Imprese e Territorio e la preesistente Azienda Speciale Funzioni Delegate della suddetta Camera di Commercio, ha per oggetto la realizzazione delle iniziative decise dai soci (C.C.I.A.A. DI PORDENONE – UDINE 99%, SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 1%) per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi di promozione del territorio e di supporto dell'economia locale.

I.TER s.c.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi dell'art. 14, del d.lgs. 175/2016:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata,

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo di I.TER s.c.r.l. ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel futuro come azienda di servizi e a creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2.1 lett. a) del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCI) - (d. lgs. 14 del 2019, poi modificato con successivi correttivi - definisce lo stato di crisi dell'impresa come *lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Lo stesso Codice all'art. 2.1 lett.b) definisce l'insolvenza come la situazione del debitore che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*.

In tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

I.TER s.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico (C.C.I.A.A. DI PORDENONE – UDINE 99%, SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 1%) che ha per oggetto la realizzazione delle iniziative decise dai Consorziati.

I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

P.I. e C.F. 02968610309

La Società può approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, l'attività istituzionale, come prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di Commercio dalla Regione FVG per quanto attiene gli interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese, il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione, la promozione per la mobilità individuale ecologica;
- servizi in materia di promozione e marketing territoriale;
- attività nel settore della Formazione, quali progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi, ai sensi del Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli Enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 12/01/2005 e s.m.i..

La Società può inoltre prestare a favore dei propri soci tutti i servizi necessari o utili per lo svolgimento delle nuove attività affidate agli enti camerali dalla riforma di Sistema, con riferimento alle ulteriori funzioni di cui all'art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..

La Società può prestare i medesimi servizi finora illustrati, oltre che ai soci, anche direttamente a favore di terzi, contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% (venti per cento) del fatturato, come da prescrizioni di legge.

La maggior parte delle attività sono realizzate pertanto direttamente su incarico dei soci e solo una parte di esse presenta un comune rischio di impresa.

I proventi generati dalla Società derivano infatti da:

- Servizi Consortili Generali, che si sostanziano nelle attività tipiche necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali sopra elencate;
- Servizi a mercato, che si configurano come attività puramente commerciali sempre coerenti con l'oggetto sociale e la mission della Società, sono finalizzati a generare economie di scala e ridurre la contribuzione da parte dei Soci. La Società può erogare servizi sul mercato nel rispetto della normativa che disciplina l'*in house providing*, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016, sopra richiamata.

Con riferimento alle fattispecie sopra descritte, la valutazione in merito al rischio connesso alle attività deve tenere conto dei seguenti aspetti:

1. Rischi di mercato – considerato che la natura consortile della Società identifica come principali clienti il Socio Camera di Commercio di Pordenone-Udine (99% del capitale sociale) e di riflesso le imprese o altri stakeholder afferenti ai singoli territori di competenza camerale, i rischi di crisi aziendale sono limitatissimi.
2. Rischi operativi - la Società essendo una consortile opera in prevalenza su mandato dei propri Soci ed è per lo più soggetta alle priorità, strategie e obiettivi definiti del socio di maggioranza Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Per cui, avendo i soci la funzione istituzionale di sostegno, promozione e sviluppo competitivo delle imprese, formazione, promozione e marketing territoriale, non ci sono rischi se non limitatamente alle disponibilità finanziarie dei Soci stessi.
3. Rischi finanziari – la natura della società garantisce la copertura dei costi attraverso corrispettivi e risorse da parte dei soci e pertanto non si ravvisano rischi finanziari, anche per assenza di debiti verso banche o altri finanziatori.

Costituiscono "indicatori della crisi", che devono essere monitorati costantemente da parte dell'organo amministrativo dell'impresa, gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza sia della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi al momento della misurazione, sia anche delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso e in ogni caso per almeno sei mesi.

Il comma 2 dell'articolo 13 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ha rimandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) il compito di elaborare con cadenza almeno triennale degli indici suddivisi per tipologia di attività economica (secondo le classificazioni Istat),

prevedendo inoltre specifici indici di allerta da elaborare per le start-up innovative, Pmi innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni. Tali indici saranno poi oggetto di approvazione da parte del Mise.

2.1. Analisi degli indicatori

Il Cndcec ha previsto 7 indicatori, con rilevazione periodica, da utilizzarsi secondo una specifica gerarchia riportata nella seguente tabella:

Indicatori	Calcolo	Elementi da considerare	Analisi
A) Patrimonio netto		Il patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo articolo 2424 del Codice civile, detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	Se negativo o al di sotto del minimo legale è già un segnale di crisi, risolvibile con la ricapitalizzazione, se non derivi da una situazione sintomatica. Se il patrimonio netto è positivo, si calcola il Debt service coverage ratio (Dscr).
B) Dscr (Debt Service coverage ratio)	Flusso di cassa libero successivi 6 mesi	Somma delle giacenze iniziali di cassa più le entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi meno le uscite di liquidità previste, a eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari	Calcolo secondo il primo approccio individuato dal Cndcec e basato sul budget di tesoreria.. Valore del Dscr: - se superiori a 1, denota la capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi; - se inferiori a 1, la relativa incapacità. Se tale indice non è disponibile o attendibile, considerato che richiede la costruzione di un rendiconto finanziario previsionale, si passa all'analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.
	Debiti finanziari da pagare nel periodo	Somma delle uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) per i successivi sei mesi	
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Oneri finanziari	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 articolo 2425 del Codice civile (per esempio interessi passivi su	Misura la «sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare» Rischio se > valore soglia
	Ricavi	Include i ricavi, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'articolo 2425 del Codice civile e per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso	
2. Indice di adeguatezza patrimoniale	Patrimonio netto	Il patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo articolo 2424 del Codice civile, detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	Corrisponde a quanto indicato dal Legislatore all'articolo 13, comma 1 CCI Rischio se < valore soglia
	Debiti totali	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).	
3. Ritorno liquido dell'attivo	Attivo a breve termine	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D).	Misura la «sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare». Rischio se < valore soglia
	Passivo a breve termine	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).	
4. Indice di liquidità	Cash Flow	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (per esempio, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi, Tfr) meno ricavi non monetari (per esempio, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate).	Confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve. Rischio se < valore soglia
	Attivo	Totale attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 del Codice civile	
5. Indebitamento previdenziale e tributario	Indebitamento previdenziale e tributario	L'indebitamento tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo	Incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall'articolo 15 CCI. Rischio se > valore soglia
	Attivo	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale articolo 2424 del Codice civile	

I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

P.I. e C.F. 02968610309

I 5 indici sopra illustrati hanno significato nel caso siano utilizzati contemporaneamente, fornendo ciascuno, qualora distintamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede pertanto il contestuale superamento di tutte le relative soglie stabilite per tali indici. L'analisi statistica ha portato a individuare soglie diverse per settori come riportato nella tabella riportata di seguito.

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B) ESTRAZIONE (C) MANIFATTURA (D) PROD. ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41) COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45) COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI (G46) COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN) SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

I.TER s.c.r.l. rientra nell'ambito dei servizi alle imprese (JMN).

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

Si procede all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

I.TER s.c.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge n. 580/1993, come successivamente modificata. In base al proprio Statuto I.TER s.c.r.l. è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 2, comma 2, lett. d), della Legge n. 580/1993. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. In particolare, oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. La Società opera nei confronti dei suoi Soci secondo il modello *dell'in-house providing*, nel rispetto delle normative nazionali e delle direttive regionali in materia, nonché è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogamente a quelli che i Soci esercitano sui propri uffici e servizi.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31 dicembre 2019 è il seguente:

CAPITALE SOCIALE	€	100%
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE	€ 148.500,00	99%
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA in forma abbreviata SI.CAMERA S.C.R.L.	€ 1.500,00	1%

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto di I.TER s.c.r.l., è composto da da 5 membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

L'art. 16.2 dello Statuto prevede che gli Amministratori durano in carica tre esercizi, cioè fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31/12/2021, con possibilità di essere rieletti.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione, nominati con l'atto costitutivo di I.TER s.c.r.l. del 23/05/2019 (art. 5), sono:

Presidente - Giovanni Da Pozzo
Consigliere - Marco De Munari
Consigliere - Anna Mareschi Danieli
Consigliere - Eva Seminara
Consigliere: Flavio Sialino

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

L'organo di controllo nominato con l'atto costitutivo di I.TER s.c.r.l. del 23/05/2019 (art. 6) ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

È stata nominata Sindaco Unico Marianna Turello che resterà in carica tre esercizi, cioè fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31/12/2021.

5. ORGANO DI CONTROLLO – COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO

Ai sensi dell'art. 2.4 dello Statuto di I.TER s.c.r.l. i soci, indipendentemente dalla quota posseduta, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'*in house providing*, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

6. IL PERSONALE

La struttura organizzativa di I.TER s.c.r.l. si evince dall'organigramma della società, consultabile al link <https://iter.pnud.camcom.it/societatrasparente/>. Il personale dipendente in forza alla data del 31/12/2019 è pari a:

AREA	TOTALE	di cui				Disponibilità effettiva (per effetto dei part time)
		1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	
SEGRETERIA ORGANI E SERVIZI GENERALI	2			2		1,92
AMMINISTRAZIONE	3		3			2,87
ADDETTO STAMPA	1		1			1
SERVIZI TECNICI - INFORMATICI	5		3	1	1	5
CARBURANTI AGEVOLATI	3			3		2,79
CONTRIBUTI	7	1	2	4		6,72
PROMOZIONE	2			2		1,51
FORMAZIONE	5	2		3		4,32
TOTALE	28	3	9	15	1	26,13

Oltre alla sede di Via Morpurgo n. 4 a Udine, il 07/01/2020 è stato aperto l'ufficio amministrativo in Corso Vittorio Emanuele II n. 47 a Pordenone.

I.TER s.c.r.l. ha provveduto a nominare l'arch. Arch. Elia Santoro Responsabile per la Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro (RSPP) che ha provveduto a redigere, in collaborazione con il Datore di Lavoro, Responsabili del Lavoratori per la Sicurezza e Medico Competente, il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il servizio di medicina del lavoro è stato affidato dottor Pierluigi Esposito che garantisce lo svolgimento del servizio sull'intero territorio nazionale.

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale

sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

7.1. ANALISI DEGLI INDICATORI

Nel rispetto della gerarchia degli indicatori predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) ed illustrata nel paragrafo 2., l'organo amministrativo di I.TER s.c.r.l. ha effettuato, con riferimento all'esercizio 2019 - il primo di attività di I.TER s.c.r.l. ed iniziato in data 01/06/2019 – la valutazione del rischio di crisi aziendale riassunta nella tabella di seguito riportata.

Indicatori	Calcolo	Elementi da considerare	Risultato anno 2019	Soglia settore Servizi alle Imprese	Analisi
A) Patrimonio netto		€ 592.385			Il patrimonio netto è positivo.
B) Dscr (Debt Service coverage ratio)	Flusso di cassa libero successivi 6 mesi	Somma delle giacenze iniziali di cassa più le entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi meno le uscite di liquidità previste, a eccezione dei rimborsi dei debiti finanziari			L'organo amministrativo di I.TER s.c.r.l. ha valutato – considerato che tale indice non è disponibile in quanto non è stato costruito un rendiconto finanziario previsionale - di procedere direttamente all'analisi congiunta dei valori soglia dei successivi 5 indici.
	Debiti finanziari da pagare nel periodo	Somma delle uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori) per i successivi sei mesi			
1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	Oneri finanziari	€ 42,00	0,0033%	1,8%	Rischio se > valore soglia
	Ricavi	€ 1.281.248			
2. Indice di adeguatezza patrimoniale	Patrimonio netto	€ 592.385	69,44%	5,2%	Rischio se < valore soglia
	Debiti totali	€ 853.123			
3. Ritorno liquido dell'attivo	Attivo a breve termine	€ 1.607.002	188%	95,4%	Rischio se < valore soglia
	Passivo a breve termine	€ 853.123			
4. Indice di liquidità	Cash Flow	€ 55.471	2,49%	1,7%	Rischio se < valore soglia
	Attivo	€ 2.227.614			
5. Indebitamento previdenziale e tributario	Indebitamento previdenziale e tributario	€ 85.996	3,86%	11,9%	Rischio se > valore soglia
	Attivo	€ 2.227.614			

8. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che non vi sia il rischio di crisi aziendale, di natura finanziaria ed economica, relativo alla Società sia per il tipo di attività svolta sia per la sua struttura patrimoniale e finanziaria caratterizzata dall'assenza di debiti verso istituti bancari o simili.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - Regolamento per titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di I.TER s.c.r.l. - Regolamento per la gestione delle minute spese di I.TER s.c.r.l..	L'adozione dei regolamenti interni sarà conclusa entro il 31/12/2020.
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di Internal Audit, tuttavia è presente una funzione di controllo di gestione che monitora l'andamento delle attività sotto il profilo economico e finanziario esercitata dal Direttore con il supporto del personale addetto.
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza L. 190/2012 e s.m.i..	L'adozione dei codici sarà conclusa entro il 31/12/2020.
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

Udine, 18/06/2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dottor Giovanni Da Pozzo